

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

## **Sentenze di condanna condizionate: sono ammissibili, purchè non siano necessari ulteriori accertamenti al verificarsi dell'evento futuro**

*Nell'ordinamento processuale sono ammesse sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro e incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, sempre che la circostanza tenuta presente sia tale per cui il suo verificarsi non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione.*

### **Tribunale di Milano, sezione quinta, sentenza del 30.9.2013**

*...omissis...*

3) Con la domanda subordinata xxxx s.n.c. chiede la pronuncia di una condanna in futuro a carico di parte convenuta, avente ad oggetto il pagamento degli oneri condominiali "sopra detti" e da "intendersi operativa a far tempo da ogni singola scadenza degli stessi", sul presupposto che l'odierna parte convenuta ha assunto l'impegno di corrispondere gli oneri condominiali ordinari e straordinari relativi all'immobile sito in xxx xxxx, anche solo deliberati alla data del 9 dicembre 2008.

Premesso che la domanda subordinata in esame è stata proposta da Mxxxs.n.c., per la prima volta, con la memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., depositata il 2 aprile 2010 e che essa non esula dai limiti della precisazione o modificazione delle domande consentiti dalla citata disposizione di legge, poiché gli elementi costitutivi del diritto fatto valere da xxxs.n.c.

(obbligazione di garanzia assunta dall'odierna parte convenuta in ordine agli oneri condominiali ordinari e straordinari anche solo deliberati alla data della vendita, con il contratto di compravendita del 9 dicembre 2008, all'art. 3) risultano immutati; ciò premesso è opportuno ricordare, in linea di principio, che nell'ordinamento processuale sono ammesse sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro e incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, sempre che la circostanza tenuta presente sia tale per cui il suo verificarsi non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione (cfr., tra le altre, Cass. 10 febbraio 2003, n. 1934).

Alla luce del richiamato principio di diritto, nel caso in esame, in cui si chiede la condanna in futuro al pagamento degli oneri condominiali dell'importo complessivo di Euro 17.343,80, per l'esecuzione delle opere straordinarie di trasformazione della centrale termica a gas metano, deliberate dal Condominio in data 10 marzo 2008, con efficacia "a far tempo da ogni singola scadenza degli stessi", premesso che risulta incontestato tra le parti che per l'esecuzione di tali opere straordinarie il Condominio di viale xxxxx ha sottoscritto contratto di ammortamento lavori della durata di sette anni, non risulta alcuna prova circa l'importo delle singole rate del piano di ammortamento dei lavori di trasformazione della centrale termica a gas metano del Condominio, nonché circa i termini di scadenza delle singole rate, sì che non appare possibile alcuna pronuncia condizionale, difettando la prova e, quindi, l'accertamento necessario degli elementi costitutivi della condanna.

Anche la domanda subordinata va, dunque, rigettata.

4) In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, la parte attrice, soccombente, deve essere condannata a rimborsare alla parte vittoriosa le spese processuali da quest'ultima anticipate, liquidate in dispositivo come da nota spese allegata (art. 91 c.p.c.).

Quanto alla domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta dal Fondo Olinda, premesso che non sussistono, per non essere neppure stati allegati dalla parte, i presupposti di cui al primo comma della citata disposizione di legge, soprattutto in ordine all'an e al quantum del danno subito, deve ritenersi applicabile il terzo comma della disposizione in esame.

In ordine alla natura dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. è opportuno rilevare che la tesi preferibile e maggioritaria in giurisprudenza e dottrina ritiene non necessaria la presenza di un danno in capo a controparte (Trib. Lametia Terme, sent. 11 giugno 2012; Trib. Varese, decr. 23 febbraio 2012; Trib. Piacenza, 15 novembre 2011; Trib. Verona, ord. 21 marzo 2011; Trib. Varese, sent. 6 febbraio 2011; Trib. Piacenza, sent. 7 dicembre 2010; Trib. Piacenza, ord. 22 novembre 2010; Trib. Roma, sent. 11 gennaio 2010), sottolineando che l'art. 96, terzo comma, c.p.c. introduce nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie, conseguentemente perseguendo indirettamente interessi pubblici quali il buon funzionamento e l'efficienza della giustizia, e, più in particolare, la ragionevole durata dei processi mediante lo scoraggiare cause pretestuose.

Tale interpretazione, che esclude la necessità di un danno di controparte, ha ottenuto anche l'autorevole avallo della Corte di Cassazione, la quale, sia pure in un obiter dictum, ponendo a confronto la norma di cui al primo comma con

quella di cui al terzo comma,...omissis.... indipendente dalla prova del danno causalmente derivato" (Cass. 30 luglio 2010, n. 17902), della Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 138/2012) e della giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sent. 2 marzo 2012, n. 1209).

Quanto all'ambito di applicazione della norma in esame, premesso che non sussiste una univoca posizione interpretativa, la tesi preferibile è quella che richiede la presenza, in capo al destinatario della condanna, del requisito della mala fede o della colpa grave previsti per la lite temeraria dal primo comma dell'art. 96 c.p.c. (cfr. Trib. Piacenza, 15 novembre 2011; Trib. S. Maria Capua Vetere, 26 settembre 2011; Trib. Verona, ord. 21 marzo 2011; Trib. Piacenza, sent. 7 dicembre 2010; Trib. Piacenza, ord. 22 novembre 2010). Tale tesi è stata recentemente fatta propria anche dalla Corte di Cassazione (Cass. 30 novembre 2012, n. 21570).

Quanto all'entità della condanna, in coerenza con la natura sanzionatoria della pronuncia deve ritenersi che il criterio per la determinazione dell'ammontare deve essere rappresentato dalla gravità dell'abuso processuale e che il parametro per la concreta scelta dell'ammontare possa essere ragionevolmente dato dalle spese di lite (peraltro, secondo la Corte di Cassazione anche una condanna al triplo delle spese di lite è congrua e ragionevole: cfr. Cass. 21570 del 2012, cit.).

In quest'ordine di concetti, nel caso in esame, l'incongruenza del comportamento processuale di parte attrice - la quale ha inizialmente proposto una domanda di condanna fondata sul presunto pagamento di oneri condominiali richiesti dal Condominio, pur a fronte di prove documentali carenti in tal senso; quindi, ha proposto domanda subordinata di condanna in futuro, senza curarsi di fornirne l'adeguata prova - deve ritenersi sussistente il requisito della colpa grave, con la conseguenza che Meclease s.n.c. deve essere condannata a corrispondere a parte opposta una sanzione pecuniaria pari ad un quarto delle spese processuali.

p.q.m.

1) rigetta le domande proposte xxxx., quale società di gestione del Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo chiuso denominato "xxxx xxx", così come precisate all'udienza del 21 marzo 2013;

2) condanna xxx., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a xxxA., quale società di gestione del Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo chiuso denominato xxx Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso", in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese processuali da quest'ultima anticipate, liquidate in complessivi Euro 3.050,00 a titolo di compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;

3) condanna xxxx in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a xxxx quale società di gestione del Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo chiuso denominato "xxxx Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso", in persona del legale rappresentante pro tempore, la sanzione pecuniaria di Euro 762,50.

Così deciso in Milano, il 22 agosto 2013.

Depositata in Cancelleria il 30 settembre 2013.